



L' "Esterometro"

Come è noto con il termine "Esterometro" s'intende la **nuova comunicazione mensile delle fatture emesse e ricevute verso/da soggetti non residenti**, compreso lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Si precisa che l'entrata in vigore di questa nuova comunicazione non ha sostituito la comunicazione INTRA per le operazioni comunitarie, che continua ad esistere senza aver subito modifiche.

Soggetti obbligati

In generale, nei confronti dei **soggetti esteri comunitari o extra comunitari non vi è l'obbligo di emettere la fattura elettronica**, tuttavia **l'emissione anche facoltativa, fa venir meno per tali operazioni l'obbligo dell'esterometro**. In particolare l'Agenzia ha chiarito che la trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXX (7 volte X) consente di evitare l'invio per quella fattura della comunicazione esterometro ma non i modelli INTRA. Restano tuttavia in vigore le semplificazioni sui modelli INTRA introdotte dal 2018 in seguito al Provvedimento del 25.9.2017.

Sono esclusi dall'esterometro i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia ex art. 35-ter del DPR 633/72 o che abbiano nominato un rappresentante fiscale, i soggetti forfettari o minimi. Interessante il fatto che sono escluse dalla comunicazione esterometro tutte le operazioni documentate da bolletta doganale, incluse importazioni ed esportazioni di beni.

Le operazioni interessate

Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione "esterometro":

- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite Sdl;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c'è una bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari; autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Modalità e termini di invio

La trasmissione telematica deve essere effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Quindi per le operazioni riferibili al mese di gennaio la scadenza è il 28/02.



FRANCESCO CARPIO
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Le scadenze del 28 febbraio 2019

Attenzione va prestata al fatto che l'esterometro non è l'unica scadenza del 28/2/2019. Tale termine infatti è la scadenza fissata per:

- l'esterometro relativo alle fatture riferite al mese di gennaio 2019
- lo spesometro riferito alla comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2018
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva riferite al quarto trimestre 2018

Busto Arsizio (VA), 4 febbraio 2019